



COMUNE di PORTO TOLLE

Provincia di ROVIGO



**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO
E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE**

N. 45 DEL 05 OTTOBRE 2006

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE**

N. 13 DEL 30 MARZO 2016

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Oggetto del regolamento.....	pag. 5
Art. 2. Adunanze consiliari – luogo.....	pag. 5
Art. 3. Rappresentanza	pag. 5
Art. 4. Consiglieri Comunali	pag. 6
Art. 5. Presidenza.....	pag. 6
Art. 6. Revoca del Presidente.....	pag. 7
Art. 7. Competenze del Presidente del Consiglio	pag. 7
Art. 8. Consigliere Anziano	pag. 8
Art. 9. Prima seduta del Consiglio	pag. 8
Art. 10. Primi adempimenti del Consiglio.....	pag. 8

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 11. Composizione	pag. 9
Art. 12. Costituzione	pag. 9
Art. 13. Presa d'atto del Consiglio	pag. 10
Art. 14. Conferenza dei Capi gruppo	pag. 10

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 15. Istituzione e composizione	pag. 11
Art. 16. Notizie sulla costituzione	pag. 12
Art. 17. Insediamento.....	pag. 12
Art. 18. Convocazione.....	pag. 13
Art. 19. Competenze - Funzionamento – Decisioni.....	pag. 13
Art. 20. Partecipazione del Sindaco.....	pag. 13
Art. 21. Segreteria – verbalizzazione	pag. 14
Art. 22. Assegnazione affari	pag. 14
Art. 23. Indagini conoscitive.....	pag. 14
Art. 24. Commissioni di controllo o di garanzia	pag. 14
Art. 25. Sedute delle commissioni	pag. 15
Art. 26. Nomina e designazione di Consiglieri Comunale	

e di rappresentanti del Comune	pag. 15
Art. 27. Computo della maggioranza (soppresso)	pag. 16

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 28. Sessioni	pag. 16
Art. 29. Convocazione	pag. 17
Art. 30. Seduta prima convocazione	pag. 18
Art. 31. Seduta seconda convocazione	pag. 19
Art. 32. Adunanze aperte	pag. 19
Art. 33. Ordine del giorno	pag. 20
Art. 34. Procedimento deliberativo	pag. 21
Art. 35. RegISTRAZIONI audiovisive	pag. 22
Art. 36. Sedute – Adempimenti preliminari	pag. 23
Art. 37. Scrutatori – Nomina ed attribuzioni	pag. 23
Art. 38. Pubblicità e segretezza delle sedute	pag. 24

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 39. Ordine durante le sedute	pag. 24
Art. 40. Sanzioni disciplinari	pag. 24
Art. 41. Tumulto in aula	pag. 25
Art. 42. Comportamento del pubblico	pag. 25
Art. 43. Prenotazione per la discussione	pag. 25
Art. 44. Svolgimento interventi	pag. 26
Art. 45. Durata interventi	pag. 26
Art. 46. Questioni pregiudiziali e sospensive	pag. 27
Art. 47. Fatto personale	pag. 27
Art. 48. Udienze conoscitive	pag. 28
Art. 49. Dichiarazione di voto	pag. 28
Art. 50. Verifica numero legale	pag. 28
Art. 51. votazione	pag. 28
Art. 52. Irregolarità nella votazione	pag. 29
Art. 53. Verbalizzazione riunioni – segreteria dell'adunanza ...	pag. 30
Art. 54. Diritti dei consiglieri	pag. 30
Art. 55. Revoca e modifica deliberazioni	pag. 30

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 56. Diritto all'informazione dei Consiglieri	pag. 31
Art. 57. Interrogazioni	pag. 31
Art. 58. Risposta alle interrogazioni	pag. 32
Art. 59. Interpellanze	pag. 32
Art. 60. Svolgimento delle interpellanze.....	pag. 32
Art. 61. Svolgimento congiunto di interrogazioni e di interpellanze.....	pag. 33
Art. 62. Gli ordine del giorno	pag. 33
Art. 63. Mozioni	pag. 33
Art. 64. Svolgimento delle mozioni	pag. 34
Art. 65. Emendamenti alle mozioni	pag. 34
Art. 66. votazione delle mozioni	pag. 34
Art. 67. Le risoluzioni.....	pag. 34
Art. 68. La mozione d'ordine	pag. 35

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori	pag. 35
Art. 70. Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale	pag. 35
Art. 71. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.....	pag. 36
Art. 72. Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio	pag. 36
Art. 73. Interpretazione del regolamento	pag. 37
Art. 74. Pubblicità del regolamento	pag. 37
Art. 75. Diffusione del presente regolamento	pag. 37
Art. 76. Entrata in vigore.....	pag. 38

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale, dei gruppi e delle commissioni consiliari per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e delle riunioni.

2. Viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 sull'ordinamento delle autonomie locali.

Articolo 2

Adunanze consiliari - luogo

1. Il consiglio comunale si riunisce, di regola, nell'apposita sala sita nella sede municipale.

2. Il Presidente del consiglio, sentiti il sindaco ed i capi gruppo consiliari, può convocarlo in diverso luogo quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali oppure gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore.

3. La convocazione di cui al comma precedente è disposta con apposito e motivato decreto del presidente.

4. Per le riunioni fuori dalla sede di cui al precedente comma 1 si deve dare notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

5. Nel caso di cui al comma 2 la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso e la sicurezza del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

6. La riunione del consiglio comunale può essere fissata fuori dai confini del territorio comunale solo qualora ricorrano eventi calamitosi che impediscano di reperire, nei confini, luogo idoneo ed adeguato per i consiglieri e per il pubblico.

Articolo 3

Rappresentanza

1. I consiglieri comunali hanno la rappresentanza della comunità locale a cui rispondono, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà d'azione, di espressione e di voto, hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette

dall'amministrazione comunale ed a quelle cui la stessa amministrazione aderisce.

2. Può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, per la partecipazione a particolari celebrazioni, cerimonie e riunioni.

3. La designazione dei componenti la delegazione di cui al comma precedente è disposta dal presidente del consiglio e dal sindaco previa designazione dei capi gruppo.

Articolo 4

Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del sindaco sono disciplinate dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato T.U. 267.

2. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Articolo 5

Presidenza

1. La presidenza delle sedute del consiglio comunale è assunta da un consigliere eletto in seno all'organo nella prima seduta, dopo che si sia proceduto all'esame delle condizioni degli eletti ai sensi del Capo II del Titolo III del T.U. 267.

2. E' eletto il consigliere che riporti almeno la metà più uno dei voti dei membri assegnati al consiglio, computando anche il sindaco.

3. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 2 sarà nominato Presidente chi, in una nuova votazione, avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

4. Non possono far parte dell'elettorato passivo per la carica di presidente del consiglio comunale il sindaco e quei consiglieri che siano stati candidati alla carica di capo dell'amministrazione.

5. Il presidente del consiglio rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto.

6. Con le stesse modalità ma con votazione separata viene eletto il Vice Presidente

Articolo 6

Revoca del Presidente

1. Il presidente del consiglio comunale è revocabile nei casi di:
 - a) gravi inadempimenti ai doveri istituzionali;
 - b) condotta irrispettosa nei confronti delle istituzioni e/o di chi le rappresenta;
 - c) condotta tale da pregiudicare l'autonomia dell'organo consiliare.

In tali casi il Sindaco, sentita la Giunta, propone la revoca nel primo consiglio utile.

2. La proposta di revoca deve essere sottoscritta da almeno 1\4 dei membri assegnati al consiglio, computandosi a tal fine anche il sindaco, ed è posta in discussione e votazione non prima di cinque (05) giorni e non oltre venti (20) giorni dall'avvenuta presentazione.

3. In occasione della discussione della proposta di revoca del presidente il consiglio è presieduto dal sindaco, fermo restando il diritto del presidente di partecipare alla seduta ed alla votazione.

Articolo 7

Competenze del Presidente del Consiglio

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il presidente essendo parte costitutiva dell'ente secondo disposizione statutaria e contemporaneamente un centro di competenza, è un organo del comune.

3. Al presidente del consiglio compete:
 - a) convocare il consiglio,
 - b) dirigerne i lavori in occasione delle sedute,
 - c) dirigerne le attività che si estrinsecano al di fuori delle sedute,
 - d) autorizzare le missioni dei consiglieri.

4. E' inoltre compito del presidente garantire un'adeguata e tempestiva informazione ai consiglieri tutti, sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

5. L'assolvimento di detto adempimento è garantito attraverso la messa a disposizione, nell'apposito ufficio, dei capi gruppo e dei consiglieri degli atti preparatori e tutte le proposte di deliberazione, corredate dei pareri previsti dall'articolo 49 del T.U. 267 ove previsti, le interpellanze, le interrogazioni, le mozioni ed ogni altro atto eventualmente iscritto all'ordine del giorno entro il termine previsto per la consegna dell'avviso di convocazione.

6. Relativamente alla seduta di insediamento gli oneri di cui al presente articolo fanno capo al sindaco.

Articolo 8 Consigliere Anziano

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U. 267, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

2. Spetta al consigliere anziano, quando non sia diversamente previsto, assumere la presidenza nelle sedute del consiglio comunale in caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente del consiglio.

3. La sostituzione del consigliere anziano per assenza o per rifiuto a presiedere la seduta compete al consigliere che segue nella graduatoria delle cifre individuali di cui al precedente comma 1.

4. Il consigliere anziano assume le funzioni vicarie del presidente limitatamente alla direzione dei lavori delle sedute.

Articolo 9 Prima seduta del consiglio

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci (10) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci (10) giorni dalla convocazione. Per la circostanza è convocato e presieduto dal sindaco neo eletto fino alla nomina del presidente di cui all'articolo 5, comma 1.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno tre (03) giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto, pubblicato all'albo pretorio nonché pubblicizzato con le modalità e forme ritenute necessarie.

3. La notifica dell'avviso di cui al precedente comma può essere sostituita con la comunicazione da trasmettere a mezzo telefax, posta elettronica, servizio postale straordinario anche di tipo privato a condizione che il consigliere dichiari per iscritto la disponibilità ad accettare tali nuove forme di convocazione.

4. Costituiscono prova documentale dell'avvenuta notifica dell'avviso nelle forme di cui al comma 3 gli atti depositati presso la segreteria generale del comune.

Articolo 10 Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del T.U.

267, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità,
- elezione del presidente del consiglio,
- giuramento del sindaco,
- comunicazione dei componenti della giunta,
- elezione della commissione elettorale comunale.

2. Il consiglio comunale è validamente costituito con la contestuale presenza, nell'aula destinata alla riunione, della metà dei consiglieri assegnati senza computare a tale fine il sindaco.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Articolo 11 Composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire comunicazione scritta nei cinque (05) giorni successivi alla prima seduta del consiglio, al presidente del consiglio tramite il segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.

3. Alternativamente la comunicazione e la dichiarazione di accettazione di cui al comma 2 possono essere formulate in forma verbale all'inizio della seduta del consiglio dopo le eventuali comunicazioni e prima dell'approvazione del verbale della seduta precedente; su di esse non è consentita discussione ed il segretario ne fa esplicita menzione nel processo verbale della seduta.

4. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque (05) giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga con le modalità contenute nel presente articolo.

5. La giunta comunale assicura, nel limite delle disponibilità, ai gruppi regolarmente costituiti quanto necessario per l'esercizio delle funzioni dei consiglieri che degli stessi fanno parte, tenuto anche conto delle indicazioni della commissione di cui al successivo articolo 14.

Articolo 12

Costituzione

1. Nella prima seduta del consiglio e comunque non oltre i cinque (05) giorni successivi, ogni gruppo consiliare comunica al segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo e, qualora ritenuto necessario, del vice capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti inclusi i candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare comunicazione scritta entro cinque (05) giorni dal verificarsi dell'evento, del mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capo gruppo.

4. Ai fini della valida costituzione di un gruppo consiliare è richiesta l'adesione ad esso di almeno due membri del consiglio.

5. I consiglieri non aderenti a gruppo alcuno confluiscono automaticamente nel gruppo misto e dovranno provvedere con la individuazione di un capo gruppo secondo le modalità di cui al presente articolo una volta raggiunte le due unità.

6. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo.

7. Ai consiglieri che si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti e non aderiscono ad altri gruppi o non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma 4 per la costituzione di un gruppo, non sono attribuite le prerogative di cui al comma 6 del presente articolo.

Articolo 13

Presa d'atto del Consiglio

1. Il consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capo gruppo, dell'eventuale vice capo gruppo. Per le successive variazioni il presidente del consiglio né darà comunicazione nella prima seduta considerata utile.

Articolo 14

Conferenza dei Capi gruppo

1. I capi gruppo sono costituiti in commissione consiliare permanente; oltre che per trattare particolari affari attribuiti di volta in volta dal consiglio,

competete studiare e proporre al consiglio le modifiche e revisioni che risultino opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del consiglio od a nuove disposizioni di legge.

2. La conferenza dei capi gruppo, istituita, è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della giunta, a richiesta del sindaco o di uno o più capi gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

3. Le funzioni di segreteria della commissione consiliare dei capi gruppo sono svolte dal segretario comunale o da altro funzionario dallo stesso appositamente delegato in forma scritta ed assistono alle riunioni i funzionari comunali secondo le richieste del presidente.

4. Alle stesse riunioni può sempre partecipare il sindaco o gli assessori che, a tal fine, sono invitati.

5. I capi gruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

6. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti e facenti parte della conferenza dei capi gruppo in forma diretta o delegata, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni per la loro effettiva durata. Gli oneri previsti per tale evenienza sono a carico del bilancio dell'ente.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 15 Istituzione e composizione

1. Il consiglio comunale, entro novanta (90) giorni dall'insediamento e comunque in concomitanza con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, può deliberare la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, fissandone il numero e le rispettive competenze che dovranno corrispondere, nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui all'art. 38, comma 6^a del D.Lgs 18.08.2000 n° 267, fissandone il numero e le rispettive competenze.

2. Le commissioni di cui al precedente comma sono costituite da uno (1) rappresentante di ogni gruppo consiliare che sarà portatore di un numero di voti pari a quelli di cui dispone in consiglio il gruppo rappresentato.

3. La designazione dei consiglieri è fatta dai rispettivi capigruppo consiliari.

4. L'elezione dei componenti designati avviene, con votazione palese, dal consiglio comunale.

5. In caso di mancata designazione del/i componente/i da eleggere il/i seggio/i rimarrà/rimarranno vacante/i e potrà/potranno essere successivamente integrato/i.

6. Le commissioni durano in carica per la durata del consiglio.

7. Le commissioni presentano al consiglio, per mezzo del Presidente, le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

8. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e rappresentanza.

9. Qualora nel corso del mandato un consigliere cambi gruppo decade automaticamente dalla commissione cui fa parte.

10. In ogni momento un capo gruppo consiliare può richiedere la sostituzione del proprio rappresentante in seno ad una commissione; detta proposta ha natura vincolante per il presidente del consiglio, che la sottoporrà al Consiglio Comunale.

Articolo 16

Notizie sulla costituzione

1. Il presidente del consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del presidente e del vice presidente di ciascuna di esse.

Articolo 17

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal presidente del consiglio senza diritto di voto.

2. La commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente.

3. La elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio palese.

4. Ogni membro esprime tanti voti quanti sono quelli di cui è portatore in seno alla commissione e può votare per un solo nome.

5. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

6. Con le stesse modalità si procede all'elezione del Vice Presidente.

Articolo 18

Convocazione

1. Il presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il vice presidente collabora con il presidente nella direzione della commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al sindaco e all'assessore competente per materia.

Articolo 19

Competenze - Funzionamento - Decisioni

1. Le commissioni svolgono attività di supporto dell'organo consiliare ed hanno competenze:

- a) consultive,
- b) propositive,
- c) istruttorie,
- d) redigenti.

2. Il presidente del consiglio, nella prima riunione ritenuta utile, dovrà comunicare, con la lettura dei verbali, i lavori delle commissioni di cui al precedente comma.

3. Per la validità della seduta delle Commissioni è richiesta la presenza della metà più uno dei voti rappresentati, indipendentemente dal numero dei componenti presenti.

4. Le determinazioni – pareri della commissione sono valide allorché vengano approvate con la maggioranza dei voti rappresentati, indipendentemente dal numero dei componenti presenti e votanti.

5. Alle commissioni non vengono attribuiti poteri deliberanti e, quali organismi interni al consiglio e deputati alla collaborazione con questo ultimo, sono attribuite funzioni, seppur non deliberanti, su oggetti di competenza del capo dell'amministrazione, della giunta e dei funzionari.

Articolo 20

Partecipazione alle sedute

1. Alle Commissioni possono sempre partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori delegati e/o competenti in materia.

2. Le commissioni possono avvalersi dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari comunali, tecnici ed esperti.

Articolo 21

Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal presidente della commissione ed individuato fra i dipendenti dell'amministrazione comunale. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del presidente, sono trasmessi in copia al presidente del consiglio, al sindaco ed all'assessore competente per materia e vengono depositati nel fascicolo degli atti deliberativi ai quali si riferiscono.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Articolo 22

Assegnazione affari

1. Il presidente del consiglio o il sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione - parere, dandone formale e contestuale comunicazione al presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti (20) dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il presidente del consiglio o il sindaco può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Articolo 23

Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del segretario comunale e dei titolari degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal comune.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Articolo 24

Commissioni di controllo, di garanzia e di indagine

1. Il consiglio, ai sensi dell'art. 44 del T.U. 267 e dell'art. 16 dello statuto, può procedere alla istituzione di commissioni di controllo o di garanzia,

nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica, sempre nel rispetto dei criteri di proporzionalità e rappresentanza.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.

3. Alla commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Articolo 25

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni, di cui al precedente articolo, sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito dal presidente in sede di convocazione della riunione.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

3. Le sedute sono valide allorché sia presente la maggioranza dei voti componenti la Commissione, mentre per la validità delle decisioni della Commissione è richiesta la maggioranza dei voti rappresentati, indipendentemente dal numero dei presenti e votanti

Articolo 26

Nomine e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazione l'art. 50, commi 8 e 9 del T.U. 267;

2. E' di competenza consiliare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42 - comma 2° lett. m) del T.U. 267.

3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. Quando si tratta di consiglio di amministrazione o comunque enti di gestione i rappresentanti del comune sono espressione della maggioranza.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con votazione unica e con voto limitato ad uno. Deve comunque essere garantita la rappresentanza della minoranza.

Articolo 27

Computo della maggioranza (SOPPRESSO)

~~1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriba un quorum particolare di maggioranza.~~

~~2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.~~

~~3. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge o regolamenti dispongano altrimenti.~~

~~4. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.~~

~~5. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.~~

~~6. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.—~~

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 28

Sessioni

1. Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.

2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta, scritta e firmata da tutti i richiedenti, di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune.

3. La riunione del consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti (20) decorrenti dal giorno successivo della presentazione al protocollo del comune della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il presidente del consiglio, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Articolo 29

Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal presidente del consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale. La sottoscrizione degli avvisi può essere fatta dal sindaco in caso di assenza del presidente.

2. La convocazione dei consiglieri può essere effettuata utilizzando la posta elettronica, il fax o altri strumenti informatici e di comunicazione a condizione che tali metodologie di comunicazioni siano accettate, in forma scritta, dal consigliere destinatario.

3. Costituiscono prova documentale dell'avvenuta notifica dell'avviso nelle forme di cui al comma 2 gli atti depositati presso la segreteria generale del comune.

4. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. Qualora il consigliere abbia residenza in altro comune, deve obbligatoriamente eleggere domicilio nel comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

6. Non si deve ottemperare a quanto indicato al comma 4 qualora ricorra una delle condizioni di cui al precedente comma 2.

7. Il personale incaricato della notifica deve presentare, a richiesta, la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

8. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque (05) giorni interi liberi prima della data fissata per la prima riunione; per le altre

sessioni va consegnato almeno tre (03) giorni interi liberi prima di quello fissato per la prima adunanza.

9. Nel conteggio dei giorni di cui al comma 7 non deve essere considerato il giorno di consegna o di trasmissione.

10. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima dell'orario fissato per l'inizio della riunione. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

11. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

12. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del consiglio deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

13. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze o nella segreteria comunale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

14. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

15. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti direttamente dal consiglio comunale al momento della sospensione, il presidente del consiglio dovrà comunicare il rinvio ai soli consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio e della nuova convocazione. Il presidente dovrà dare espresso avviso di ciò ai consiglieri presenti e la sua dichiarazione, con i nomi dei presenti, verrà registrata a verbale.

16. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione o di avvenuto rinvio si ritiene sanata qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del consiglio alla quale era stato invitato.

Articolo 30

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene

almeno la metà dei consiglieri assegnati escludendo dal calcolo il sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo (1\3) dei consiglieri assegnati escludendo dal calcolo il sindaco.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Quando per deliberare la legge richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

4. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

Articolo 31

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 29.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del presidente, dal consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 29.

Articolo 32

Adunanze aperte

1. Quando particolari o rilevanti motivi di interesse generale o sociale lo richiedono, Il presidente, sentito il sindaco e la conferenza dei capi gruppo, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno sempre carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche, sindacali, tecnici interessate al tema da trattare.

3. In tali adunanze può essere trattato solo l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

4. In tali adunanze, il presidente del consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come richiamati al superiore comma 2, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al consesso gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

5. Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni, salvo l'approvazione di un ordine del giorno sull'argomento in discussione.

Articolo 33

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al consiglio spetta:

- ad ogni membro del consiglio singolarmente, unitamente ad altri consiglieri o attraverso il gruppo consiliare cui aderisce,
- al sindaco quale capo dell'amministrazione
- alla giunta,
- al responsabile del procedimento amministrativo,
- alle commissioni consiliari, nei limiti delle competenze per materia ad esse attribuite.

2. Quando il consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. Le proposte da iscriversi all'ordine del giorno devono essere presentate al presidente del consiglio per iscritto ed accompagnate da una relazione illustrativa e dallo schema della proposta di delibera o documento che si intende sottoporre al consiglio.

5. In caso di iniziativa della giunta la proposta dovrà essere preventivamente adottata con deliberazione giuntale.

6. Il responsabile del procedimento potrà sottoporre al consiglio proposte di deliberazione solo per il tramite del presidente del consiglio e solo nei limiti dei procedimenti di competenza.

7. Il singolo assessore non può presentare proposte al consiglio se non per il tramite della giunta o nella sua veste di consigliere, qualora ricopra anche detta carica.

8. Il presidente del consiglio può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del consiglio quando:

- non ravvisi la competenza da parte di questo organo a trattare l'oggetto,
- non sia adeguatamente documentata e corredata di relazione o schema.

9. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta ai richiedenti, entro il termine di dieci (10) giorni interi da quello in cui è pervenuta la proposta.

10. I consiglieri proponenti hanno diritto, nella prima seduta consiliare successiva alla data di ricevimento del diniego ed in sede di comunicazioni, di chiedere al consiglio comunale che si pronunci per la iscrizione della proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge e di regolamento.

11. La inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione, su proposta del presidente, sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è compilato dal presidente, anche di concerto con il sindaco, in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

13. Hanno la precedenza:

- a) le comunicazioni del presidente e del sindaco,
- b) l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti,
- c) le proposte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali,
- d) le proposte del responsabile del procedimento amministrativo,
- e) gli affari da discutere in seduta segreta.
- f) gli ordini del giorno,
- g) le interrogazioni,
- h) le mozioni,
- i) le interpellanze,
- j) le proposte delle autorità governative,
- k) le proposte dell'autorità regionale,
- l) le questioni attinenti gli organi istituzionali,

14. L'ordine del giorno costituito dall'elenco degli argomenti da trattare nella riunione è reso pubblico con le modalità previste dallo statuto per la pubblicità degli atti, almeno il giorno precedente a quello stabilito per

l'adunanza unitamente all'avviso di convocazione.

Articolo 34

Procedimento deliberativo

1. Sulle proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 49 del T.U. 267.

2. Le proposte di deliberazione sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai relativi responsabili o non sia stata rilasciata attestazione di copertura finanziaria sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni e pertanto rinviate ad altra seduta.

3. Le proposte di deliberazione, completate dai pareri di cui al comma 1 del presente articolo e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria, nell'ufficio del presidente del consiglio o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.

4. Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione possono essere presentati:

- dal capo dell'amministrazione,
- dalla giunta,
- dal singolo consigliere.

5. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione possono essere presentati non oltre 48 ore prima della seduta e su di essi devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove afferiscano proposte di deliberazioni su cui siano stati acquisiti i predetti pareri.

6. Il proponente la deliberazione non può presentare emendamenti alla proposta.

8. Trascorso il termine di cui al comma 5 non è possibile la presentazione di emendamenti se non con il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta e conseguente rinvio della discussione ad altra seduta per l'acquisizione dei pareri.

9. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati e di ottenerne copia.

10. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Articolo 35

Registrazioni audiovisive

1. E' facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.

2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

4. Le registrazioni, sia audio che video, costituiscono atto amministrativo nel caso in cui sia chiaramente precisato nel verbale di riunione e possono far luogo alla integrale trascrizione se ed in quanto richiesto da un consigliere e dichiarato nel verbale stesso.

Articolo 36

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il presidente del consiglio, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.

2. Dà poi la parola al sindaco per le eventuali ulteriori comunicazioni.

3. Notizia quindi dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

4. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

5. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Articolo 37

Scrutatori – Nomina ed attribuzioni

1. All'inizio di ogni seduta, dopo aver effettuato l'appello, il presidente del consiglio nomina tre consiglieri, designati dai gruppi, incaricandoli delle funzioni di scrutatori per tutte le votazioni sia palesi che segrete.

2. La minoranza, se presente, ha diritto ad essere rappresentata fra gli scrutatori con un proprio consigliere.

3. Il consigliere nominato scrutatore che si debba assentare dalla seduta deve sempre avvertire il presidente il quale deve provvedere all'immediata sostituzione.

4. La regolarità delle votazioni tutte è accertata dal presidente sempre assistito dagli scrutatori.

5. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi devono esaminare le schede e si pronunciano sulla loro validità.

6. Il presidente, unitamente agli scrutatori, procede al conteggio dei voti che il segretario riepiloga nello schema di provvedimento in discussione.

7. Nel caso in cui si dovessero verificare contestazioni o manchi l'accordo fra il presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al consiglio.

8. Dopo la proclamazione dei risultati le schede di votazione risultate regolari vengono, unitamente alle schede contestate o annullate che sono invece vidimate dal presidente, da almeno uno scrutatore e dal segretario, conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

9. Nel verbale deve darsi sempre espressamente atto che l'esito della votazione, prima della proclamazione, è stato verificato con l'assistenza degli scrutatori nominati.

10. Ogni consigliere può chiedere la verifica della votazione. La verifica avviene mediante ripetizione della stessa su invito del presidente.

Articolo 38

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 39

Ordine durante le sedute

1. Al presidente del consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni con armi, se non per ordine del presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 40

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal presidente o da chi, al momento, presiede la riunione.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il presidente lo

richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il presidente può proporre al consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il presidente sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Articolo 41 Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Articolo 42 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal consiglio.

2. Il presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Articolo 43 Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti

non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Articolo 44

Svolgimento interventi

1. Il presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.

Articolo 45

Durata interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al presidente.

2. La durata degli interventi in consiglio non può eccedere:

a) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del T.U. 267;

b) i cinque minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'assemblea;

d) i due minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Articolo 46

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.

8. Ove il consiglio venga chiamato, dal presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Articolo 47

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste per non più di tre minuti.

Articolo 48

Udienze conoscitive

1. Il consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il consiglio può invitare il segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal comune, difensore civico, se istituito e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal presidente ad uno dei consiglieri presenti.

Articolo 49

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti. Il consigliere che intende esprimere un voto difforme da quello del gruppo di appartenenza ha diritto ad intervenire con le modalità di cui sopra.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Articolo 50

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà dei consiglieri assegnati escludendo dal computo il sindaco. Se ciò non avviene entro sessanta minuti dalla sospensione, il presidente toglie la seduta.

Articolo 51

Votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.

3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede delle votazioni segrete le schede contestate od annullate che sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario, sono conservate nell'archivio comunale per un tempo pari a quello previsto dalla legge per la conservazione delle schede elettorali delle votazioni amministrative.

6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.

7. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 26.

Articolo 52

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Articolo 53

Verbalizzazione riunioni – segreteria dell'adunanza

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Essi vanno comunicati all'assemblea nei modi cui al comma 14 dell'art. 33 e sono firmati dal presidente e dal segretario.

3. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

4. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.

5. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.

6. Il segretario esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.

7. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.

Articolo 54

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere che ha espresso la propria dichiarazione di voto, ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Articolo 55

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Articolo 56

Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili

all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto del regolamento per l'accesso agli atti e delle eventuali modalità all'uopo prefissate in via generale dal presidente del consiglio sentito il capo dell'amministrazione.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del segretario o del responsabile del servizio, il sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del sindaco e dell'assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

Articolo 57

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al sindaco o agli assessori e a titolo di conoscenza al presidente del consiglio, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al sindaco e a titolo di conoscenza al presidente del consiglio da uno o più consiglieri.

3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il sindaco risponde nella prima seduta utile.

Articolo 58

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal sindaco o da un assessore. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, per dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il

diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

3. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del presidente del consiglio, la decadenza dell'interrogazione.

Articolo 59

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al sindaco e, a titolo di conoscenza al presidente del consiglio, consiste nella domanda posta al sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco stesso o della giunta, su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Il sindaco risponde nella prima seduta utile.

Articolo 60

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della giunta, dal sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del presidente del consiglio, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Articolo 61

Svolgimento congiunto di interrogazioni e di interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente nell'ordine di cui all'articolo 33.

2. Intervengono per primi i presentatori delle interrogazioni e delle interpellanze e, dopo le risposte della giunta, possono dichiararsi di essere o non essere soddisfatti.

Articolo 62

Gli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico – amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che rivestono problemi politico sociali di carattere anche generale.

2. Sono presentati in forma scritta al presidente del consiglio e sono trattati in seduta pubblica secondo l'ordine di cui all'articolo 33.

3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del consiglio possono essere presentati, sempre in forma scritta, all'inizio della seduta.

4. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il sindaco o un assessore per precisare la posizione dell'esecutivo e le eventuali risultanze emerse nella riunione dei capi gruppo . Non più di un consigliere per gruppo e per un massimo di cinque minuti possono intervenire.

5. A conclusione della discussione il presidente del consiglio pone in votazione l'ordine del giorno.

6. Il consiglio comunale stabilisce, in considerazione delle proposte avanzate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.

7. Il presidente del consiglio dispone in attuazione del superiore comma 6.

Articolo 63

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al presidente del consiglio, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Articolo 64

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nell'ordine di cui all'articolo 33.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti ciascuno, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore o il sindaco. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Articolo 65

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello singolarmente.

Articolo 66

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 67

Le risoluzioni

1. Ogni consigliere, il sindaco o gli assessori possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.

2. Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il consiglio, il sindaco e la giunta a conformarsi.

Articolo 68

La mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale teso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione siano osservate la legge ed i regolamenti.

2. Il presidente del consiglio decide se il richiamo sia giustificato e da accogliere e provvede di conseguenza.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, comma 2, del T.U. 267; il medesimo T.U. 267 disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

3. Il sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Articolo 70

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267.

3. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene per più di tre volte continuativamente alle riunioni del consiglio.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica al consigliere interessato della relativa proposta.

5. Le modalità per la contestazione della condizione di cui al comma 2 e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267.

6. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Articolo 71

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Articolo 72

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U. 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al consiglio, l'amministrazione comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari, se ed in quanto attuabile, una sala presso la residenza del comune, appositamente attrezzata.

3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è la segreteria generale. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.

Articolo 73

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.

2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.

3. Qualora nella conferenza dei capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte anche

verbalmente al presidente ed annotate a verbale dal segretario. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente per l'intera durata della legislatura ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 74

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Articolo 75

Diffusione del presente regolamento

1. Copia del presente regolamento, a cura della struttura comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali in carica o neo eletti nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Articolo 76

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento che consta di 76 articoli entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.